



IL 12 GIUGNO VOTIAMO NO



REFERENDUM POPOLARE

**Abrogazione del Testo unico delle disposizioni
in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi**

Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)?



FAC-SIMILE
FORMATO FINITO, CM 41x22

1

Una vittoria dei sì consentirebbe a indagati e condannati per reati gravi, di mafia o contro il patrimonio di candidarsi, stare nelle istituzioni e ricoprire cariche pubbliche.

Noi votiamo NO

2

Una vittoria dei sì impedirebbe l'utilizzo di qualsiasi misura cautelare (carcerazione preventiva, braccialetto elettronico, obbligo di firma, divieto di avvicinamento) anche per chi è colto in flagranza di reato.

Le misure cautelari sono utilizzate quando c'è il pericolo di fuga dell'indagato, il rischio di inquinamento delle prove, la pericolosità sociale o il rischio che commetta di nuovo lo stesso reato.

Noi votiamo NO

REFERENDUM POPOLARE

**Limitazione delle misure cautelari:
abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale,
in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale**

Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: "o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni."?



FAC-SIMILE
FORMATO FINITO, CM 41x22

